
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

*ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
e successive modifiche e integrazioni*

Ediz. 1 Rev. 27/12/2018

SOMMARIO

PARTE GENERALE	5
1. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	6
1.1. Premessa	6
1.1.1. Soggetti interni	6
1.1.2. Soggetti "apicali"	7
1.1.3. Soggetti in posizione "subordinata"	7
1.2. I reati previsti dal Decreto	7
1.3. Sanzioni	8
1.4. Linee guida di Confindustria	9
1.5. Adozione del Modello da parte di Sanfaustino Label S.r.l.	10
1.5.1. Finalità del Modello e principi ispiratori	11
1.5.2. Struttura e reati considerati dal Modello	11
1.5.3. Applicabilità delle altre fattispecie di reato a SFL	12
1.5.4. Modifiche e integrazioni	12
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	12
2.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	13
2.2. L'Organismo di Vigilanza di Sanfaustino Label S.r.l.	13
2.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	14
2.4. Obblighi di informativa	15
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA VERSO I CONTRAENTI ESTERNI	15
3.1. Formazione del personale	15
3.2. Informativa ai collaboratori esterni e partner	16
4. SISTEMA SANZIONATORIO	16
4.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	16
4.1.1. Impiegati e quadri	16
4.1.2. Dirigenti	18
4.2. Misure nei confronti degli amministratori	18
4.3. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	18
5. VERIFICHE	18
PARTE SPECIALE	20
6. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21
6.1. Tipologia dei reati	21
La Pubblica Amministrazione	22
6.1.1. Pubblico Ufficiale	23
6.1.2. Incaricati di un Pubblico Servizio	23
6.2. Aree a rischio	23

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

6.3.	Principi generali	24
6.4.	Misure di controllo	25
6.5.	Procedure specifiche	25
6.6.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	26
7.	REATI SOCIETARI.....	27
7.1.	Tipologia di reati	27
7.2.	Aree a rischio	28
7.3.	Principi generali	29
7.4.	Procedure specifiche	29
7.4.1.	Bilanci e altri documenti contabili	29
7.4.2.	Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale	30
7.4.3.	Tutela del capitale sociale.....	30
7.4.4.	Attività soggette a vigilanza.....	30
7.4.5.	Deroghe alle procedure.....	31
7.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza.....	31
8.	REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	32
8.1.	Tipologia di reati	32
8.2.	Aree a rischio	33
8.3.	Principi generali	34
8.4.	Procedure specifiche	34
8.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza.....	35
9.	REATI CONTRO LA SALUTE DEI LAVORATORI.....	36
9.1.	Tipologia di reati	36
9.2.	Aree e attività a rischio	36
9.3.	Gestione della sicurezza aziendale.....	37
9.4.	Procedure specifiche	37
9.4.1.	Procedure tecnico-organizzative.....	38
9.4.2.	Procedure informative e formative delle risorse umane	38
9.4.3.	Procedure di controllo e verifica	38
9.4.4.	Procedure di comunicazione interna – esterna	38
9.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza.....	39
10.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	40
10.1.	Tipologia di reati	40
10.2.	Aree a rischio	41
10.3.	Principi generali	42
10.4.	Procedure specifiche	42
10.4.1.	Rapporti con fornitori e partner.....	42
10.4.2.	Gestione dei flussi finanziari	43

10.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	43
11.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	44
11.1.	Tipologia di reati	44
11.2.	Aree a rischio	46
11.3.	Principi generali	47
11.4.	Procedure specifiche	49
11.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	50
12.	REATI DI FALSO NUMMARIO	51
12.1.	Tipologia di reati	51
12.2.	Aree a rischio	51
12.3.	Principi generali	52
12.4.	Procedure specifiche	52
12.4.1.	Rinvenimento di banconote false	52
12.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	53
13.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	54
13.1.	Tipologia di reati	54
13.2.	Aree a rischio	54
13.3.	Principi generali	54
13.4.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	55
14.	REATI AMBIENTALI	56
14.1.	Tipologia di reati	56
14.2.	Finalità e Aree a rischio	64
14.3.	Sistema di Gestione Ambientale	65
14.4.	Principi generali	66
14.5.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	67

ALLEGATI

- Gruppo Poligrafica S. Faustino
- Codice Etico
- Reati previsti dal Decreto

PARTE GENERALE

1. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Premessa

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito **Decreto**) e le successive integrazioni normative che hanno ampliato il novero dei reati compresi nell'ambito di operatività della norma in esame, è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno.

Il Decreto consente, tuttavia, all'Ente, dimostrando la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), in caso di commissione di un reato che vede la struttura come beneficiaria di indebito vantaggio, con conseguente emersione di responsabilità e/o interesse esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità va comprovata attraverso la funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta, il cosiddetto "Modello di Organizzazione, Gestione, e Controllo" (di seguito **Modello**) idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*. Il Modello, in particolare, deve essere compendiato con:

1. la costituzione di un apposito Organismo di Vigilanza (di seguito **OdV**), indipendente ed autonomo, dotato di adeguati mezzi;
2. la realizzazione di un Codice di Comportamento (di seguito **Codice Etico**);
3. la verifica sistematica da parte dell'Organismo di Vigilanza sulla corretta applicazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico;
4. previsione di specifiche misure sanzionatorie in caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

All'OdV è inoltre affidato il compito di verificare il costante aggiornamento del Modello in relazione agli eventuali mutamenti strutturali ed operativi che investono la struttura societaria, proponendo le modifiche al complesso di norme di cui l'Ente si è dotato.

L'essenza della normativa in oggetto comporta che se il reato è commesso da persone "appartenenti", nei termini appositamente stabiliti dal Decreto, alla persona giuridica, la commissione di quel reato può comportare anche direttamente, in aggiunta alle conseguenze "tipiche" che procurerà a carico del reo, l'applicabilità di diverse e gravi sanzioni in capo alla società.

L'effetto pratico primario del decreto è, quindi, l'ampliamento dello spettro di responsabilità per il compimento di certi reati. L'aver beneficiato, anche economicamente, di un illecito è presupposto valido per scontare le responsabilità consequenziali previste dalla legge, che affiancano e non sostituiscono le eventuali conseguenze di tipo civilistico, ovvero quelle basate su impatti di danno verso terzi. Tale riverbero di responsabilità sorge allorché certe persone appartenenti professionalmente all'Ente si rendono autrici di certi specifici reati.

Dunque, la tematica implica a monte un'analisi selettiva sia sui soggetti che determinano la responsabilità sia sugli illeciti che comportano l'insorgenza della stessa.

1.1.1. Soggetti interni

Quanto ai soggetti "interni", la legge dispone che si tratta dei seguenti:

1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza (ad esempio il legale rappresentante);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

2. persone che rivestono funzioni di amministrazione (amministratore unico, amministratore delegato);
3. persone che rivestono funzioni di direzione dell'Ente (direttore generale) o di una sua unità organizzativa autonoma (una sede secondaria, ad esempio, ma anche uno stabilimento o una rappresentanza);
4. persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratore di fatto);
5. il socio non amministratore che detiene la quasi totalità delle azioni o delle quote e che è in grado di imporre la propria strategia aziendale ed il compimento di determinate operazioni;
6. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di qualunque soggetto menzionato nei punti precedenti (il che corrisponde ad un'estensione cospicua dell'ambito soggettivo in parola).

Il Decreto dispone che la responsabilità dell'Ente non scatta se risulta dimostrato processualmente che le persone fisiche sopra elencate hanno commesso il reato, che ha determinato l'implicazione derivata della persona giuridica, operando esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi estranei. Costituisce quindi substrato decisivo della tematica il fatto che la responsabilità opera quando si è agito nell'interesse dell'Ente.

Nell'ambito dei soggetti interni rilevanti vanno distinti quelli cosiddetti "apicali" e quelli in posizione "subordinata".

1.1.2. Soggetti "apicali"

La posizione apicale è in sostanza quella che da luogo alle ipotesi previste nei precedenti punti da 1 a 4. E' infatti a quei soggetti che, nell'ambito del Decreto, è destinata con priorità la disciplina della capacità esimente dello "scudo protettivo", cioè il compendio di misure volte a prevenire la trasmissione di responsabilità, punto nodale del Decreto.

Per ciò che attiene al rapporto tra soggetti "apicali" e "scudo", è importante sottolineare come, perché lo stesso risulti efficace, in caso di reati commessi da questi soggetti, è necessario dimostrare che nel commettere il reato costoro hanno agito con dolo anche verso lo scudo, cioè si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni e ai contenuti del Modello.

Va altresì dimostrato, oltre a ciò che attiene l'azione dei trasgressori, che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'OdV, naturalmente in relazione alla commissione del reato.

1.1.3. Soggetti in posizione "subordinata"

Per i soggetti sottoposti alla direzione di altri (i dipendenti o i collaboratori non apicali), fermo che anche essi non trasmettono all'Ente responsabilità se agiscono, col reato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'esimente più generale è insita nel fatto che l'Ente è responsabile solo se la commissione dell'illecito è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, cosa che è esclusa presuntivamente, e non va quindi dimostrata caso per caso.

1.2. I reati previsti dal Decreto

Per l'elenco delle fattispecie penali che, ad oggi, possono generare la responsabilità degli enti ai quali i relativi autori appartengono, si rinvia al documento allegato che costituisce parte integrante del Modello.

1.3. Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. Sanzioni pecuniarie che prevedono l'obbligo di pagare una determinata somma di denaro a seguito dell'accertamento dell'illecito.

Per la commisurazione della sanzione, per la quale non è ammesso il pagamento in forma ridotta, si applica il criterio bifasico per quote:

- a. definizione delle quote (da 100 a 1000¹) in relazione all'indice di gravità dell'illecito, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività riparatoria e preventiva dell'Ente;
- b. determinazione del valore della singola quota (da € 258,23 ad € 1.549,37), in relazione alle condizioni economico patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione in base alle predette condizioni.

La misura complessiva della sanzione così risultante verrà quindi determinato in funzione del criterio dell'efficacia, ossia deve avere carattere di afflittività per l'Ente, senza comunque determinare alcuna interruzione dell'attività.

La sanzione pecuniaria (il cui importo è invece determinato nella misura fissa di € 103,29 nel caso in cui vi sia un interesse/vantaggio minimo a favore dell'ente ed un danno particolarmente tenue) potrà altresì essere così ridotta:

- di 1/2: nel caso di minimo interesse o vantaggio per l'Ente o di danno di particolare tenuità;
- da 1/2 a 1/3: qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento è stato effettuato il risarcimento dei danni e siano state eliminate le conseguenze del reato nonché, sia stato adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (riduzione da 1/2 a 2/3 se ricorrono entrambe le circostanze).

2. Sanzioni interdittive che affiancano la sanzione pecuniaria, e possono paralizzare l'attività dell'Ente e/o condizionarla attraverso la limitazione della capacità negoziale o la sottrazione di risorse. La durata varia da 3 mesi a 2 anni. Tali sanzioni possono consistere:

- a. nell'interdizione all'esercizio dell'attività (in alternativa nomina di un commissario) quale estrema *ratio* (solo quando le altre sanzioni sono inadeguate);
- b. nella sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze;
- c. nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Queste sanzioni si applicano soltanto in relazione a reati per i quali è espressamente prevista e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- profitto di rilevante entità per l'Ente;
- reiterazione degli illeciti.

Non si applica, invece, nel caso di danno di particolare tenuità e di interesse prevalente di terzi. Tuttavia, in luogo della sanzione interdittiva verrà irrogata una sanzione pecuniaria nel caso in cui vi sia:

¹ Il legislatore ha tuttavia scelto di infrangere questo "tetto massimo" di mille quote nel caso di reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, ...": l'art. 25 - *septies*, introdotto nel Decreto dalla L. 123/07, prevede infatti che "in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote".

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- messa a disposizione del prodotto per la confisca;
- risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze del reato;
- eliminazione delle carenze organizzative.

3. Confisca che ha carattere obbligatorio e viene disposta con la sentenza di condanna. La finalità è quella di impedire che l'Ente possa godere dei frutti derivanti dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Sono previste due tipologie:

- a. confisca del prezzo/profitto del reato;
- b. confisca per equivalente (ha per oggetto denaro beni o altra utilità di valore corrispondente al prezzo/profitto al fine di evitare che l'ente goda dei proventi di reato divenuti indisponibili).

4. Pubblicazione della sentenza che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del Codice Penale² nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

5. Misure cautelari che possono essere disposte nel corso del procedimento nel caso in cui si manifesti il pericolo di reiterazione dell'illecito o gravi indizi di responsabilità ed avere natura interdittiva o reale (sequestro preventivo o conservativo).

1.4. Linee guida di Confindustria

Il Modello è stato predisposto in linea con il modello predisposto dalla capogruppo Poligrafica S. Faustino S.p.A., nell'elaborazione del documento, si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successive integrazioni e che individuano nella costruzione dei Modelli i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire o ridurre i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure e controlli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

² Articolo 36 - Pubblicazione della sentenza penale di condanna. (In vigore dal 6 luglio 2011 - Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 37)

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. (1)

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
 - individuazione dei requisiti dell'OdV, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obblighi di informazione nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente a rischio. Informazioni sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso) che per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (obbligo esteso, in questo caso, a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto, a condizione che:
- in ogni controllata sia istituito il proprio OdV (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
 - sia prevista la possibilità, per l'OdV istituito presso la controllata, di avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
 - siano concordati meccanismi di raccordo e di coordinamento tra l'OdV della *holding* e quello della società controllata, al fine di evitare discrasie negli indirizzi e nei criteri adottati per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
 - i dipendenti dell'OdV della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'OdV di quest'ultima.

Va precisato che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello che, infatti, essendo redatto con riferimento ad una specifica società può discostarsi dalle predette Linee Guida.

1.5. Adozione del Modello da parte di Sanfaustino Label S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione di Sanfaustino Label S.r.l. (di seguito **SFL** o **Società**), salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire la commissione di reati, in particolare quelli che, alla luce della struttura e articolazione aziendale potrebbero essere commessi in relazione alle fattispecie previste dal Decreto.

Nel caso di violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello tali da evidenziare l'inefficacia dello stesso per la prevenzione dei reati, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad apportare tempestivamente le modifiche necessarie nonché ad effettuare le necessarie integrazioni, anche su proposta dell'OdV, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività di SFL.

In ogni caso, l'OdV deve prontamente segnalare ad un Amministratore Delegato, non appena ne è venuto a conoscenza, eventuali fatti che evidenzino la necessità di revisione del Modello. Nei casi più urgenti, l'Amministratore Delegato dovrà invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a convocare il Consiglio affinché possa deliberare in merito. In tutte le altre ipotesi, dovrà essere inserito quale punto all'ordine del giorno del primo Consiglio di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Amministrazione affinché i membri possano deliberare in merito alle soluzioni più opportune da adottare.

1.5.1. Finalità del Modello e principi ispiratori

Premesso che ad oggi alcuna violazione delle norme previste dal Decreto è stata riscontrata all'interno della Società, il presente Modello viene predisposto affinché tutte le attività che in qualunque modo possano essere riferite a SFL:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, delle regole e delle procedure interne, del Codice Etico;
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a far conseguire a SFL o ad alcun altro vantaggi illeciti;
- siano documentate, motivate e quindi controllabili.

Per questi motivi, la predisposizione del Modello ha richiesto una preliminare analisi della complessiva attività di SFL al fine di:

- individuare le aree e i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, ossia quelle attività nel cui ambito è verosimile la possibilità che vengano commessi i reati;
- definire un sistema normativo interno volto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai rischi e ai reati da prevenire mediante:
 - un Codice Etico contenente le linee di orientamento generali per lo svolgimento delle attività nei settori come sopra individuati;
 - un limitato sistema di deleghe e funzioni che permetta di individuare con precisione l'intero processo di formazione e attuazione di ogni decisione;
 - indicazione di principi generali ed individuazione dei criteri da seguire per la redazione di specifiche procedure;
- determinare una struttura organizzativa che permetta di poter controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una coerente separazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle diverse attività a rischio;
- attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento.

1.5.2. Struttura e reati considerati dal Modello

Il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale, di nove Parti Speciali, predisposte per le singole tipologie di reato che in seguito all'analisi della struttura di SFL sono state considerate a rischio.

Nella Parte Generale, dopo aver richiamato i principi generali del Decreto, vengono illustrate le componenti del Modello, con riferimento all'OdV, la formazione del personale e diffusione del Modello e del Codice Etico all'interno dell'azienda, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni da questi previste, le verifiche a cui dovranno essere sottoposti il Modello e le procedure.

La Parte Speciale, invece, è così suddivisa:

- Reati verso la Pubblica Amministrazione (Articolo 6)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- Reati societari (Articolo 7)
- Reati di abuso di mercato (Articolo 8)
- Reati contro la salute dei lavoratori (Articolo 9)
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 10)
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 11)
- Reati di falso nummario (Articolo 12)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 13)
- Reati Ambientali (Articolo 14)

1.5.3. Applicabilità delle altre fattispecie di reato a SFL

L'esame del complesso delle attività aziendali e l'analisi dei rischi hanno condotto a escludere la possibilità di commissione delle altre fattispecie di reato all'interno di SFL.

1.5.4. Modifiche e integrazioni

Il presente Modello potrà essere modificato o integrato con le tipologie di reato non prese in considerazione ovvero con altre tipologie che, per effetto di nuove normative potranno essere collegate nell'ambito di applicazione di cui al Decreto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, le successive modifiche e integrazioni del Modello e del Codice Etico sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di SFL. In ogni caso, l'OdV potrà suggerire tutte quelle soluzioni più opportune ed adatte per far sì che il Modello corrisponda alle caratteristiche ed alle finalità per cui è stato predisposto (si veda, in proposito, anche il successivo articolo 2.3 lett. g) in merito alla possibilità di effettuare modifiche direttamente da parte dell'OdV).

Le modifiche ai documenti collegati, da intendersi come revisioni dei documenti stessi, non comportano l'aggiornamento del Modello e potranno essere effettuati dalle funzioni competenti all'interno dell'azienda.

L'elenco aggiornato della documentazione, con indicata la relativa edizione e/o revisione nonché della funzione competente alla sua predisposizione, sarà disponibile presso l'Ufficio Gestione della Qualità.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sinteticamente già anticipato, il Decreto prevede che l'adozione di un Modello sia accompagnata dalla individuazione ed istituzione di un apposito Organismo di Vigilanza.

Più precisamente, tale Organismo è disciplinato dall'articolo 6 ai sensi del quale l'Ente non risponde dei reati eventualmente compiuti anche o solo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, qualora quest'ultimo dia prova, tra l'altro:

- che è stato preventivamente adottato un valido Modello di Organizzazione;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Chiarita la necessaria e contemporanea presenza, al fine di dotare l'Ente di uno "scudo protettivo", di un efficace Modello e di un idoneo OdV, è necessario individuare le caratteristiche essenziali di quest'ultimo.

Dalla interpretazione del citato articolo 6 del Decreto, nonché dalla prassi che lentamente si sta formando sull'argomento, si possono ricavare i seguenti requisiti che l'Organismo dovrebbe presentare al fine di poter essere giudicato idoneo in un eventuale procedimento penale - amministrativo contro l'Ente:

- a. Autonomia e Indipendenza: l'OdV deve essere dotato di un sufficiente grado di autonomia ed indipendenza rispetto agli organi direttivi dell'Ente. Tale autonomia ed indipendenza non richiedono soltanto l'assenza di ogni forma di subordinazione gerarchica, ma anche il mancato conferimento di poteri operativi e decisionali.
- b. Natura interna: per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che l'Ente si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno.
- c. Professionalità: l'Organismo deve essere dotato di adeguati poteri, e di sufficienti risorse al fine di garantire uno svolgimento efficace dei compiti di vigilanza previsti dal Decreto. Ciò comporta, in caso di un OdV di natura collegiale, la scelta di membri aventi conoscenze ed esperienze complementari e necessarie ai fini del medesimo Decreto, quali la conoscenza della struttura interna dell'Ente, nonché le materie aziendalistiche, organizzative e quelle prettamente giuridiche. Tale necessaria professionalità, sempre nel caso di OdV di natura collegiale, può essere realizzata anche attraverso il ricorso ad uno o più consulenti esterni. Nel caso, invece, di un Organismo di natura monocratica, la scelta dovrà necessariamente essere orientata verso un soggetto in grado di garantire contemporaneamente valide conoscenze nei predetti settori aziendalistico, organizzativo e legale. In quest'ultimo caso, è ipotizzabile che l'Organismo monocratico di controllo sia supportato da altre risorse interne messe temporaneamente a sua disposizione dall'Ente, o da consulenti esterni.
- d. Continuità di azione: la costante attività di vigilanza e controllo richiesta dal Decreto impone che l'OdV in questione sia in grado di garantire una sufficiente continuità della sua azione. Ciò significa, pertanto, che tale Organismo deve garantire una continua operatività, nonché, ove necessario, una costante presenza nell'azienda.

2.2. L'Organismo di Vigilanza di Sanfaustino Label S.r.l.

L'OdV verrà incaricato e nominato formalmente dal Consiglio di Amministrazione in seguito all'adozione del Modello il quale dovrà darne notizia all'OdV della capogruppo Poligrafica S. Faustino S.p.A..

In seguito al suo insediamento, l'Organismo provvederà ad approvare un proprio regolamento che disciplinerà il suo funzionamento. Tale regolamento dovrà, comunque, contenere l'obbligo di riunirsi periodicamente, nonché ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno nonché l'obbligo di documentare per iscritto ogni sua attività e di verbalizzare ogni sua riunione.

I risultati della propria attività dovranno essere riportati attraverso un rapporto scritto periodico e una relazione scritta annuale al Consiglio di Amministrazione, quest'ultima da presentare entro la fine del mese di febbraio.

L'OdV, comunque, può in ogni momento essere chiamato a riferire ad ogni Amministratore Delegato o all'intero Consiglio di Amministrazione. Nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della temporanea collaborazione dell'Ufficio Affari Societari, della Direzione del Personale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che, limitatamente a tali

attività, dovranno essere considerati del tutto indipendenti e autonomi rispetto alla linea gerarchica.

2.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dal Decreto, all'OdV di SFL sono affidate le seguenti funzioni:

1. vigilare sulla reale efficacia ed effettività del Modello, relativamente alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
2. vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico;
3. vigilare sulla continua adeguatezza del Modello, relativamente alla eventuale intervenuta modifica della struttura aziendale e/o del quadro normativo.

Per l'effettivo ed efficace svolgimento delle predette funzioni, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del Decreto, all'OdV sono riconosciuti, oltre ad un adeguata capacità di spesa (nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione), i seguenti poteri:

- a. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- b. emanare le disposizioni e/o gli ordini di servizio ritenuti necessari per le attività di vigilanza e controllo, nonché per l'attivazione dei canali informativi;
- c. raccogliere e conservare ogni informazione e/o notizia ritenuta utile e rilevante ai fini del Decreto;
- d. effettuare, anche secondo metodi a campione, ogni opportuna verifica o indagine su operazioni, atti o condotte poste in essere all'interno della Società;
- e. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità;
- f. elaborare le informazioni e le notizie raccolte, quelle ugualmente pervenute attraverso i canali informativi di cui al precedente punto c), nonché i risultati delle indagini e delle verifiche condotte;
- g. elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e/o implementazione del Modello e del Codice Etico che dovessero risultare opportune. Eventuali modifiche che non dovessero stravolgerne l'impostazione complessiva potranno essere implementate direttamente dall'OdV senza preventiva deliberazione del CdA, che comunque annualmente sarà tenuto ad esaminare ed approvare eventuali integrazioni e/o rettifiche apportate;
- h. compiere quanto ritenuto opportuno per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno della Società, nonché tra i soggetti esterni (consulenti, fornitori, partner) che dovessero entrare in contatto con SFL;
- i. elaborare, in coordinamento con la Direzione del Personale adeguati metodi per la formazione del personale relativamente all'attuazione del Modello (ferma restando la competenza esclusiva della predetta funzione per la concreta attuazione dei moduli formativi);
- j. elaborare, in coordinamento con l'Ufficio Affari Societari, le adeguate clausole contrattuali per una migliore regolamentazione, ai sensi del Decreto, dei rapporti con soggetti terzi (ferma restando la competenza esclusiva dell'Ufficio Affari Societari per la concreta attuazione delle elaborate clausole contrattuali).

2.4. Obblighi di informativa

L'OdV sarà destinatario dei flussi informativi previsti dal Decreto, dal Modello e dal Codice Etico. A tale scopo, ogni soggetto dipendente della società o con funzioni di rappresentanza della medesima ha l'obbligo di informare tempestivamente l'OdV relativamente a:

1. ravvisate violazioni o sospette violazioni del Modello e del Codice Etico;
2. eventuali inidoneità e/o inefficacia del Modello e del Codice Etico.

Inoltre, i predetti soggetti hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV quanto segue:

- a. i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Pubblica Amministrazione dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (ex articolo 8 del Decreto³), per uno o più dei reati previsti dalla medesima norma;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per uno o più dei reati previsti dal Decreto;
- c. i rapporti redatti dai responsabili di ogni funzione aziendale, dai quali possano emergere fatti, atti e condotte, anche omissive, potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto;
- d. le notizie relative all'instaurazione ed alla conclusione di procedimenti disciplinari, ivi comprese le sanzioni irrogate ed i provvedimenti di archiviazione relativi alla violazione del Modello.

Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno avvenire in forma scritta, anche in forma anonima, con le seguenti modalità:

- e-mail odv@sanfaustinolabel.it
- lettera c/o cassetta postale collocata tra la mensa e l'infermeria

L'OdV dovrà fare in modo che i segnalanti siano garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi, in ogni caso, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA VERSO I CONTRAENTI ESTERNI

3.1. Formazione del personale

SFL promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione del Personale gestisce, in collaborazione con l'OdV, la formazione del personale che, comunque, dovrà fondarsi sulle seguenti linee guida:

- Personale direttivo e personale con funzioni di rappresentanza della società (c.d. soggetti in posizione "apicale"): seminario iniziale, ripetuto di volta in volta per ogni neo assunto; adeguata informativa in sede di assunzione dei nuovi assunti; occasionali e-

³ 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

mail di aggiornamento.

- Altro personale (c.d. soggetti in posizione "non apicale"): nota informativa interna, adeguata informativa in sede di assunzione, invio di e-mail di aggiornamento (si veda, in particolare, quanto previsto dal successivo art. 4).

3.2. Informativa ai collaboratori esterni e partner

SFL promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno fornite apposite informative sui principi, le procedure e le politiche adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice Etico, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente ai predetti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

La Direzione della Società, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'OdV, potrà introdurre nuovi ed ulteriori criteri di selezione dei terzi contraenti (consulenti, fornitori, partner, ecc.) che tengano conto anche delle nuove esigenze poste alla Società dal Decreto.

4. SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e), del Decreto, il Modello deve prevedere un idoneo sistema disciplinare in grado di garantire la già citata efficacia ed effettività del modello stesso. Si tratta di un elemento imprescindibile, in assenza del quale difficilmente potrebbe operare con pieno effetto, a favore della società, il c.d. "scudo protettivo" contro le conseguenze previste dal Decreto.

Un siffatto apparato sanzionatorio dovrà essere efficace, ma al tempo stesso pienamente conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento. A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la Direzione del Personale, in coordinamento con l'OdV, provvederà ad assicurare la piena conoscenza del Modello e del Codice Etico, anche attraverso un sistema on line di divulgazione (sito internet, rete intranet, distribuzione cartacea di un estratto del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti). La suddetta divulgazione dovrà avvenire con modalità tali che sia posto in particolare evidenza l'impianto sanzionatorio del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente e autonoma rispetto all'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da SFL in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possono determinare.

E prevista l'applicazione di una sanzione, che verrà determinata dall'Organo Amministrativo, nei confronti di coloro i quali violino le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si siano in seguito rivelate infondate.

4.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

4.1.1. Impiegati e quadri

Ogni violazione di quanto contenuto nel Modello e del Codice Etico è considerata illecito disciplinare.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinati in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In particolar modo:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- il datore di lavoro non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa;
- salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
- se il provvedimento non viene comminato entro 6 (sei) giorni successivi a tali giustificazioni, queste ultime si ritengono accolte;
- il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
- la comminazione del provvedimento disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto;
- ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 (venti) giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio;
- qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 (dieci) giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al punto precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto;
- se il lavoratore adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio;
- il licenziamento per mancanze può essere impugnato dal lavoratore secondo le procedure previste dall'articolo 7 della legge 604/1966, così come confermato dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Pertanto, il licenziamento per mancanze può essere impugnato, dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione;
- non si può tenere conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 (due) anni dalla loro applicazione.

L'inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni contenute nel Modello e del Codice Etico può dar luogo, in conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 2106 del codice civile, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a. richiamo verbale o ammonizione scritta;
- b. multa non superiore a 3 (tre) ore di retribuzione oraria;
- c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
- d. licenziamento per mancanze (con o senza preavviso).

Più precisamente:

- incorre nella sanzione disciplinare del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta, il lavoratore che violi le procedure predisposte secondo i principi previsti dal Modello o adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dallo stesso o dal Codice Etico;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- incorre nella sanzione disciplinare della multa non superiore a 3 (tre) ore di retribuzione oraria, il lavoratore che violi più volte le procedure predisposte secondo i principi previsti dal Modello o dal Codice Etico o adotti più volte un comportamento non conforme a quanto prescritto dagli stessi;
- incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni il lavoratore che, nelle ipotesi sopra indicate, arrechi danno alla società o la esponga comunque al pericolo di un danno;
- incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento per mancanze con preavviso, il lavoratore che adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e diretto, in modo non equivoco, al compimento di uno dei reati sanzionati nel Decreto;
- incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento per mancanze senza preavviso, il lavoratore che adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e tale da determinare l'applicazione, a carico di SFL, delle misure previste nel Decreto. In caso di licenziamento per mancanze senza preavviso, la Società può disporre anche la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 (sei) giorni.

E' compito dell'OdV monitorare il sistema sanzionatorio contenuto nel Modello, di concerto con la Direzione del Personale, nonché elaborare le eventuali proposte di modifica da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

4.1.2. Dirigenti

Qualora i dirigenti della Società si rendano responsabili di aver violato le procedure predisposte secondo i principi previsti dal Modello ovvero di aver adottato un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo, saranno applicabili nei confronti degli stessi le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

4.2. Misure nei confronti degli amministratori

Qualora gli Amministratori della Società si rendano responsabili di aver violato le procedure predisposte secondo i principi previsti dal Modello, o di aver adottato un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, l'OdV informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto più opportuno secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4.3. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Il comportamento dei collaboratori esterni e partner, qualora risulti in contrasto con quanto indicato nel presente Modello e nel Codice Etico e sia tale da comportare il rischio della commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ove previsto da specifiche clausole.

Al riguardo, l'Ufficio Affari Societari, con la collaborazione dell'OdV, dovrà curare l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership le predette specifiche clausole contrattuali, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni per il verificarsi delle ipotesi sopra indicate.

5. VERIFICHE

Il modello sarà sottoposto a due tipologie di verifiche:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

1. Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello (secondo il formato predisposto dall'OdV) con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con esso. In particolare che:

- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle funzioni che includono attività a rischio reato, così come individuate nella Parte Speciale, hanno il compito di compilare e far compilare ai loro sottoposti, interessati da attività a rischio reato, le dichiarazioni e di ritrasmetterle all'OdV che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

2. Verifiche delle procedure: annualmente, e comunque entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV, il quale dovrà relazionare il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, sarà intrapresa un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nella relazione annuale che l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi del precedente articolo 2.2.

PARTE SPECIALE

6. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1. Tipologia dei reati

A. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

B. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente all'ipotesi di cui al punto precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

C. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

D. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

E. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

F. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

G. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

H. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

I. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Peraltro, non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di un Pubblico Servizio".

6.1.1. Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*. Il secondo comma, invece, dà la definizione di *"pubblica funzione amministrativa"*, che viene intesa, sempre agli effetti della legge penale come quella *"disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Pertanto, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di pubblica funzione da quella di servizio pubblico.

6.1.2. Incaricati di un Pubblico Servizio

Sulla definizione della categoria di *"soggetti incaricati di un Pubblico Servizio"* non c'è, allo stato, una visione unitaria in dottrina così come in giurisprudenza.

In ogni caso, il punto di partenza è rappresentato dalla definizione fornita dall'art. 358 c.p. che recita *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Va precisato, però, che non può mai costituire servizio pubblico lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale. Al riguardo, la giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In base a quanto sopra riportato, dunque, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di *"incaricato di un Pubblico Servizio"* è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

6.2. Aree a rischio

I reati indicati nel precedente articolo 6.1 trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'accezione sopra indicata e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Tenuto conto dei rapporti che SFL intrattiene con la Pubblica Amministrazione, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- a. gestione dei rapporti contrattuali con istituzioni ed enti pubblici;
- b. gestione del contenzioso;
- c. gestione dei finanziamenti agevolati e in genere delle erogazioni pubbliche e delle risorse finanziarie;
- d. amministrazione, bilancio e fiscale;
- e. gestione degli acquisti e delle sponsorizzazioni;
- f. operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad enti pubblici;
- g. gestione delle risorse umane (in particolare per l'assunzione di personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano o abbiano avuto rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione);
- h. operazioni di controllo in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Eventuali integrazioni delle suddette aree d'attività a rischio potranno essere proposte da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione anche su indicazione dell'OdV, fermo restando, in ogni caso, l'autonomo dovere di segnalazione da parte dell'Organismo stesso.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate o da implementare sulle diverse aree a rischio reato sono definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

6.3. Principi generali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e partner e prevede l'espresso divieto, a carico dei primi, in via diretta, e a carico dei secondi, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto), nonché di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a queste ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, così come previsti anche dal Codice Etico, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (cioè ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SFL. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti, ad eccezione di quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (quali ad esempio promesse di assunzione, ecc...) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze sopra indicate;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

6.4. Misure di controllo

Per poter controllare l'effettivo rispetto dei divieti da parte di tutti i soggetti interessati, vengono adottate le seguenti misure di controllo:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di esborso può essere effettuato in denaro (ad esclusione di quelli di importo minimo) o in natura, salvo espressa deroga scritta da parte del responsabile o di un Amministratore Delegato in cui venga data evidenza delle motivazioni dell'eccezione;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (quali ad esempio pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6.5. Procedure specifiche

Nell'espletamento delle attività che comportano un contatto con la Pubblica Amministrazione, è necessario che venga data evidenza di tutte le operazioni svolte, salvo quelle che possono avere una limitata rilevanza nel compimento dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per tutte le attività sensibili di carattere significativo è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni che diventa il soggetto referente dell'operazione a rischio ed è responsabile in particolare dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, per le attività con esse svolte. Il responsabile potrà chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione. Il ruolo di responsabile può anche essere ricoperto da ogni Amministratore Delegato.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede, secondo il formato dallo stesso predisposto. In particolare, dalla Scheda dovranno risultare:

1. le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
2. la dichiarazione rilasciata dal Responsabile delegato a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
4. la dichiarazione relativa al rispetto delle indicazioni e i contenuti del presente Modello.

Qualora fosse ritenuto opportuno, sulle operazioni in questione l'OdV potrà introdurre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediatamente informazione all'OdV.

6.6. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, oltre a predisporre le Schede di cui all'articolo precedente, dovrà:

- a. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede ed agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b. verificare periodicamente, anche mediante il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore;
- c. verificare periodicamente, anche con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di SFL di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d. indicare alla Direzione di SFL le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già in essere, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

7. REATI SOCIETARI

7.1. Tipologia di reati

A. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Va precisato che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

B. Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)⁴

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

C. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di SFL ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli

⁴ La L. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 c.c. con conseguente "traslazione" del reato di falso in prospetto nell'ambito del Testo unico della finanza, in seno all'art. 173 bis. (cfr. art. 34 della L. n. 262/2005), pertanto, la condotta non è più imputabile all'ente collettivo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di Revisione.

C. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

D. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

F. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque inclusi quindi anche i soggetti esterni alla Società.

G. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero idonei ad accrescere in modo significativo la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

H. Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle Autorità di Vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

7.2. Aree a rischio

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- a. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- b. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- c. attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
- d. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- e. le attività soggette a vigilanza da parte delle Autorità Pubbliche;
- f. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione di SFL anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da SFL alla cui osservanza tutti gli amministratori ed i dipendenti della Società sono tenuti.

7.3. Principi generali

Ai destinatari della presente Parte Speciale, ossia amministratori, sindaci, direttore generale, dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, è espressamente fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento di SFL e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

7.4. Procedure specifiche

7.4.1. Bilanci e altri documenti contabili

Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione, la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale, del bilancio consolidato e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure. Queste debbono prevedere:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quale funzione debbono essere trasmesse, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica per la consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo;
- la tempistica per la trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione, da effettuare anche per via informatica.
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

7.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di impedito controllo, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali. Queste debbono prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

7.4.3. Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati relativi ad operazioni in pregiudizio dei creditori, in tutte le operazioni sul capitale sociale di SFL, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del Gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di Gruppo appositamente predisposte, nonché nel rispetto delle regole di *Corporate Governance*. Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SFL.

7.4.4. Attività soggette a vigilanza

Le attività soggette a vigilanza da parte delle Pubbliche Autorità devono essere svolte in base a procedure che attribuiscono specifiche responsabilità per:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- le segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
- la trasmissione alle Autorità di dati e documenti richiesti;
- i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- qualità e tempestività delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- attendibilità delle comunicazioni che devono essere supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in essi previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- nel corso delle attività ispettive, messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle Autorità di Vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

7.4.5. Deroche alle procedure

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, l'OdV deve essere immediatamente informato.

7.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a. per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di SFL è certificato da una Società di Revisione, i compiti dell' OdV si limitano a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
 - verificare l'effettiva indipendenza della Società di Revisione.
- b. per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
 - verifiche periodicamente, anche a campione, le comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza;
 - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale.

8. REATI DI ABUSO DI MERCATO

8.1. Tipologia di reati

A. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF – D. Lgs. 58/1998)

Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia).

Le condotte incriminate sono essenzialmente tre:

1. il cosiddetto *trading* che consiste nell'acquisto, vendita o compimento di altre operazioni da parte di una persona rilevante, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate;
2. il cosiddetto *tipping* che consiste nella comunicazione delle informazioni privilegiate da parte delle persone rilevanti a terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;
3. il cosiddetto *tuyautage* che consiste nella raccomandazione o induzione a terzi da parte della persona rilevante e sulla base delle informazioni privilegiate al compimento di taluna delle operazioni indicate al punto 1.

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde, nei casi di cui ai punti 2 e 3, sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 *bis* c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 *ter* c.p. (incapacità di contrattare con la PA) per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, oltre alla confisca del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art. 184 TUF) che un illecito amministrativo (art. 187-*bis* TUF) che prevede una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 20.000 e € 3.000.000⁵.

Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla Consob a cui è demandata competenza esclusiva.

L'illecito amministrativo riprende, nei tratti essenziali, la definizione delineata nella rispettiva fattispecie penale ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo). L'art 187-*bis*, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per abuso di informazioni privilegiate anche chiunque commetta la condotta ivi prevista, potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il

⁵ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della L. 262/2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro 20.000 in euro 100.000; euro 3.000.000 in euro 15.000.000.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

carattere privilegiato delle informazioni; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale, anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate.

B. Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF – D. Lgs. 58/1998)

La fattispecie ipotizza un reato comune (può essere commesso da chiunque) la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere.

Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta.

La prima, più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali; inoltre l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia.

La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione) con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (dolo generico).

E' ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato.

La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184 del TUF.

L'art. 187-ter sanziona, con la pena pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000⁶, chi diffonde, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, informazioni o voci che siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che tali notizie debbano essere concretamente idonee ad alterare i prezzi per poter integrare il reato *de quo*.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa).

Peraltro, sono comunque fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187-ter, comma 4).

8.2. Aree a rischio

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di abuso di mercato sono ritenute le seguenti:

- a. comunicazioni all'esterno (organi di informazione e stampa, ecc.);
- b. acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto eventuali azioni possedute della controllante Poligrafica S. Faustino S.p.A.;

⁶ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della L. 262/2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro 20.000 in euro 100.000; euro 5.000.000 in euro 25.000.000.

c. gestione e trattamento di informazioni privilegiate (nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e gli obiettivi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusioni / scissioni e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o alla cessione di asset significativi).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione di SFL, anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

8.3. Principi generali

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti amministratori, direttore generale, dirigenti e dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio. A costoro è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali da adottare secondo i principi previsti dal Modello, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SFL;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che possono provocarne una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- non comunicare le informazioni privilegiate a terzi (ad esempio ai clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, analisti di ricerca, ecc.), ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- trasmettere le informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei destinatari.

8.4. Procedure specifiche

Le funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di cui al precedente articolo sono tenute ad osservare, come precedentemente specificato, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, dalla Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione all'esterno delle informazioni riservate nonché delle specifiche procedure esistenti o che verranno adottate da SFL.

Queste, in particolare, debbono prevedere:

- una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità relativamente alla gestione di tutte le comunicazioni verso giornalisti, analisti e investitori istituzionali e di tutti i comunicati stampa *price sensitive*, facendo particolare attenzione alla riservatezza delle informazioni che riguardano SFL e/o la capogruppo Poligrafica S. Faustino S.p.A., la sua clientela e l'impatto che le informazioni contenute nel comunicato potrebbero avere sui mercati;
- l'esistenza di barriere logiche, formali e procedurali allo scambio delle informazioni privilegiate tra i dipendenti e altri rappresentanti della Società;
- la garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare

privilegiate all'interno della Società, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico o cartaceo;

- il divieto di lasciare incustoditi documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate.
- la previsione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediatamente informazione all'OdV.

8.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà verificare che le procedure predisposte in base a quanto sopra indicato siano idonee al rispetto delle prescrizioni ed alle finalità indicate. L'Organismo potrà altresì proporre le opportune modifiche ed eventuali integrazioni delle prescrizioni e delle relative procedure di attuazione. Inoltre, dovrà vigilare che nelle società controllate siano adottati principi e procedure coerenti con quelli di SFL ai fini della prevenzione degli abusi di mercato.

L'OdV dovrà inoltre:

- a. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
- b. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- c. segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni evento inusuale, eventualmente riscontrato nella gestione delle informazioni privilegiate.

9. REATI CONTRO LA SALUTE DEI LAVORATORI

9.1. Tipologia di reati

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha ampliato l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato introducendo l'art. 25-septies relativamente ai reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"⁷.

Le ipotesi previste sono quindi:

- a. lesione grave (art. 583 c.p., 1° comma) nel caso in cui "1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo";
- b. lesione gravissima (art. 583 c.p., 2° comma) se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso";
- c. omicidio colposo⁸ (art. 589 c.p.) previsto per l'ipotesi in cui "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [...]";

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: "Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".

9.2. Aree e attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro sono individuate, presso la Società e le società appartenenti al Gruppo, che svolgono tali attività per conto della Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati sopra indicati:

- a. ogni attività svolta all'interno degli stabilimenti produttivi;

⁷ Il comma 2 dell'art. 589 e il comma 3 dell'art. 590, aggravano rispettivamente il delitto di omicidio colposo e di lesioni personali colpose in presenza di violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. [...] Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c. (vedi sotto), laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

⁸ Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) ha modificato sensibilmente il reato presupposto prevedendo, per l'ipotesi di omicidio colposo, una diversa sanzione a carico dell'ente a seconda che l'omicidio sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi delle aziende ivi contemplate) ovvero per violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

b. ogni attività svolta nella sede amministrativa.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies e in attuazione del Decreto Sicurezza, SFL ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, la quale, oltre a tener conto delle Linee Guida Uni-Inail, è stata definita conformemente ai requisiti dello standard BS OHSAS 18001-2007, in considerazione della relativa certificazione ottenuta in relazione al sistema di gestione a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori dalla stessa adottato.

Tale British Standard, la cui adozione non esime in ogni caso SFL e ciascun esponente aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni - migliorative e correttive - per garantire la costante conformità al sistema di gestione adottato in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori.

9.3. Gestione della sicurezza aziendale

SFL si è posta come obiettivo per la gestione della sicurezza aziendale un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito **SGSL**) definendo le modalità e individuando, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale della sicurezza, nel rispetto delle norme di salute e di sicurezza vigenti.

Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza per i lavoratori che la Società si è data in una efficace prospettiva costi/benefici. Lo scopo, quindi, è quello di:

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivati da incidenti, infortuni e malattie legate al lavoro sia per i dipendenti che per gli esterni (clienti, fornitori, appaltatori, autotrasportatori, ecc.);
- aumentare efficienza e prestazioni;
- contribuire a migliorare i livelli di sicurezza e salute sul lavoro;
- migliorare l'immagine interna ed esterna della Società.

I suddetti obiettivi possono essere raggiunti grazie alla sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema.

SFL si è posta come obiettivo l'identificazione di tutti i pericoli e la valutazione dei rischi per tutti gli operatori interni/esterni potenzialmente associati a processi, attività operative e organizzative, l'identificazione di tutte le attrezzature e sostanze/preparati pericolosi osservando la sistemazione dei luoghi di lavoro e riferendosi alle prescrizioni di legge applicabili.

SFL ha inoltre verificato che tutti gli operatori esterni siano in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, comunicando agli stessi i rischi che possono trovare nelle sedi aziendali in cui operano e, dove necessario, coordinando le attività degli stessi con le attività delle proprie maestranze al fine di ridurre il più possibile le interferenze ed i relativi rischi.

9.4. Procedure specifiche

Le procedure aziendali, in parte documentate e in parte applicate come prassi consolidate, sono state articolate come segue:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

9.4.1. Procedure tecnico-organizzative

Al fine di una efficace applicazione del SGSL e di tenere corretti comportamenti di fronte ai rischi residui, sono state regolamentate le seguenti attività:

- appalti;
- coordinamento autotrasportatori e visitatori;
- aggiornamento identificazione norme di sicurezza ed individuazione di eventuali nuovi adempimenti;
- gestione, monitoraggio, valutazione e aggiornamento del SGSL;
- emergenza, antincendio e pronto soccorso;
- scelta, utilizzo, manutenzione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale;
- manutenzione macchine e attrezzi;
- approvvigionamento impianti, macchine, sostanze e preparati.

9.4.2. Procedure informative e formative delle risorse umane

La formazione e l'informazione sono viste come punti cruciali nella prevenzione dei rischi in ambienti di lavoro, infatti attraverso un puntuale e attenta formazione si intuisce che il rischio residuo tenderà a diminuire. All'interno di SFL vengono svolte le seguenti attività di formazione:

- formazione e informazione rivolte al lavoratore prima dell' inizio dell' attività lavorativa e/o al cambio di mansione e/o all'applicazione di nuove tecnologie lavorative;
- addestramento e informazione annuale emergenza incendio, evacuazione e primo soccorso addetti emergenza e lavoratori;
- riunioni periodiche per gruppi omogenei di produzione.

9.4.3. Procedure di controllo e verifica

E' stato applicato un sistema di controllo (monitoraggio) aziendale inserito in un piano di verifiche programmate almeno semestralmente.

Le attività di controllo e di vigilanza, sono sistematiche. Al riguardo, è stato adottato uno scadenziario (elettronico e cartaceo) che aiuta il personale opportunamente designato.

9.4.4. Procedure di comunicazione interna – esterna

La comunicazione aziendale ha un ruolo fondamentale per applicazione di un corretto sistema di gestione. Si comunica attraverso:

- misure generali di formazione e informazione:
 - al momento dell'assunzione;
 - alle riunioni periodiche mensili ed annuali e/o straordinarie;
 - con rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - con medico competente;
- consultazione della valutazione dei rischi da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- riunioni di coordinamento con le imprese appaltatrici;
- e-mail (verbali riunioni di sicurezza da parte del responsabile del servizio prevenzione e

protezione agli interessati del SGSL);

- rapporti con servizi e amministrazioni pubbliche e di organizzazione in materia di prevenzione incendi, evacuazione pronto soccorso;
- utilizzo di parti valutazione dei rischi come documento di gestione della comunicazione con esterni.

9.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà verificare che le procedure esistenti siano conformi e rispettose delle norme in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Inoltre, potrà proporre le opportune modifiche ed eventuali integrazioni delle prescrizioni ad ogni Amministratore Delegato, anche coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Quest'ultimo, in particolare, dovrà inviare all'OdV, trimestralmente, un rapporto sul SGSL, rispondendo in maniera completa ed esauriente alle richieste dell'Organismo, il quale potrà avvalersi anche dell'utilizzo di consulenti nei limiti di spesa autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Nei casi più urgenti, l'Amministratore Delegato dovrà adottare nel più breve tempo possibile le misure più idonee per prevenire la realizzazione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale, avviando, altresì, la revisione della procedura relativa allo svolgimento dell'attività a rischio ad opera della funzione interessata.

10. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

10.1. Tipologia di reati

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 63, comma 3, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

L'art. 64, comma 1, lett. *f*), inoltre, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Pertanto, ora l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale.

A. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

B. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' previsto un aumento di pena quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

C. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego, in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

E' previsto un aumento di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La finalità cui risponde la norma in questione è duplice: in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito mentre, in secondo luogo, è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

D. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato, introdotta con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", si configura nel caso di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Il soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta, quindi, di un reato proprio.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

10.2. Aree a rischio

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati sopra indicati sono ritenute le seguenti:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- a. rapporti con fornitori e partner;
- b. gestione dei flussi finanziari e della tesoreria;
- c. attività di marketing;
- d. attività commerciale;
- e. rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni alle suddette aree potranno essere suggerite da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione di SFL, anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da SFL alla cui osservanza tutti gli amministratori, i dipendenti della Società ed i terzi che entrano in contatto con la stessa sono tenuti.

10.3. Principi generali

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i dipendenti che operano nelle aree di attività a rischio ed i soggetti esterni con i quali vengono in contatto. In particolare, a costoro è fatto espresso obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare il reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali si hanno rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei predetti reati;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga o all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di importo rilevante;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

10.4. Procedure specifiche

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale, inoltre, è necessario adottare delle specifiche procedure che rispettino ulteriori criteri particolari così come di seguito definiti.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure nei soli casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediatamente informazione all'OdV.

10.4.1. *Rapporti con fornitori e partner*

Con riferimento ai rapporti con i fornitori e partner, ogni singola funzione interessata dovrà:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari con il supporto dell'Ufficio Affari Societari;
- verificare che questi non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi inseriti nelle "black list";
- garantire la trasparenza e la tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

10.4.2. Gestione dei flussi finanziari

Con riferimento alla gestione della contabilità è necessario:

- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli dovranno tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali società fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori ad € 2.999,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane;
- mantenere evidenza, mediante registrazioni su archivio informatico, di tutte le transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui vigono regole di trasparenza meno restrittive di quelle vigenti in Italia per importi superiori, complessivamente, ad € 2.999,00.

10.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà verificare che le procedure predisposte in base a quanto sopra indicato siano idonee al rispetto delle prescrizioni e conformi alle finalità per cui sono state introdotte. L'Organismo potrà altresì proporre le opportune modifiche ed eventuali integrazioni delle prescrizioni e delle procedure di attuazione.

L'OdV dovrà inoltre:

- a. verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore;
- b. verificare periodicamente, anche con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di SFL di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- c. vigilare che nelle società controllate siano adottati principi e procedure coerenti con quelli di SFL ai fini della prevenzione dei reati previsti dalla presente parte speciale;
- d. indicare alla Direzione di SFL le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già in essere, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici.

11. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

11.1. Tipologia di reati

A – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto:

- si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da una misura di sicurezza accedendovi da remoto (tramite rete telematica) o tramite mera accensione della macchina, sempre che a tale contatto fisico segua poi l'interazione con il computer stesso (è solo in tal momento che avviene la presa di conoscenza dei contenuti informativi del sistema);
- si mantenga e vi si sia trattenuto nello stesso contro la volontà espressa o tacita del titolare del sistema nonché qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

B – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa abusivamente una comunicazione informatica riservata tra due o più soggetti intendendosi questa come qualsiasi scambio di dati che avvenga tra sistemi informatici (ad es. scambio di e-mail o connessioni telematiche con i server applicativi nelle piattaforme distribuite).

Il reato penale, si verifica non appena si prende conoscenza, in maniera fraudolenta, del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione. L'aggravante si realizza se tale conoscenza avviene ad insaputa dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

C – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si applica a quel soggetto che installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il soggetto, per essere punibile, deve agire in base a dolo generico che si esplicita nella semplice volontà di installare apparecchiature delle quali si conosce l'attitudine ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni che provengono da o sono dirette ad un sistema informatico, oppure che intercorrono tra più sistemi informatici o telematici come ad esempio nel caso delle reti di comunicazione aziendale di dati, di fonia, web, mail.

Il reato potrebbe realizzarsi con un conseguente vantaggio per la società, ad esempio, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

D – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. E' necessario il dolo dell'agente in quanto il danneggiamento colposo non integra il reato.

Rientrano in questa fattispecie delittuosa le seguenti tipologie di condotte:

- attività finalizzate all'interruzione del servizio di un server o di un sistema applicativo remoto;
- sostituzione delle pagine web principali di un sito web istituzionale o di un soggetto terzo;
- utilizzo di vulnerabilità note dei sistemi applicativi o delle banche dati a supporto di un sito web istituzionale o di un soggetto terzo al fine di acquisire informazioni attraverso codice appositamente predisposto.

E – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando un soggetto commetta un'azione diretta a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue da quello di cui all'art. 635-bis c.p. (punto D) poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità. Ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

F – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (punto D), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il loro funzionamento.

G – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto attenti ad un sistema informatico o telematico di pubblica utilità provocando il danneggiamento o la distruzione del sistema ovvero l'inservibilità o un ostacolo grave al funzionamento dello stesso.

Anche per questa fattispecie, come per il danneggiamento di dati di cui all'art. 635-ter c.p. (punto E), si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede l'avverarsi dell'evento di danneggiamento. L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, sono considerati una circostanza aggravante che aumenta significativamente la sanzione penale.

H – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando un soggetto, abusivamente o senza alcuna autorizzazione, ponga in essere una delle seguenti condotte:

- utilizzo di codici d'accesso (ad es. la password per accedere a sistemi per i quali non si è in possesso di apposita autorizzazione);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- messa a disposizione di codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti (ad es. in chat o forum su internet) ovvero anche ad un numero limitato di soggetti (ad es. colleghi o amici);
- consegna di cose materiali (ad es. badge);
- comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema (ad es. impiego di appositi software che permettono di decifrare le password).

In questo caso, pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando un soggetto allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

J – Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto (certificatore qualificato) che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato, pertanto, è un reato cosiddetto proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

K – Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto che per le proprie attività si trovi a utilizzare un documento informatico commetta una delle fattispecie di reato previste dal capo III del Codice Penale relative alle falsità in atti (articoli da 476 a 493-bis).

Per la punibilità della condotta, tuttavia, è necessario che il documento informatico:

- sia sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lett. Q, del Codice dell'Amministrazione Digitale);
- la firma elettronica con la quale il documento informatico viene firmato sia qualificata ossia basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo.

11.2. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- a. tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet;

- b. gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la sicurezza informatica;
- c. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione nonché con Borsa, Consob, azionisti, organi di informazione, stampa, ecc.;
- d. gestione dei flussi informativi elettronici relativi ad informazioni privilegiate (si veda art. 8 – Parte Speciale relativa ai Reati di Abuso di Mercato).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione di SFL, anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

11.3. Principi generali

Sulla base degli standard di riferimento internazionali e del Reg. UE 679/2016 (GDPR) per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende quell'insieme di misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Al riguardo, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che SFL si pone sono:

- Riservatezza, intesa come garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- Integrità, intesa come garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale da non poter essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.
- Disponibilità, intesa come garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti che operano nelle aree di attività a rischio. Essi hanno l'obbligo di non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da poter integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale nonché di non violare i principi e le specifiche procedure aziendali già esistenti o che verranno adottate da SFL.

A costoro, in particolare, è fatto divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico, ovvero di soggetti concorrenti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- svolgere fraudolentemente attività di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati sono tenuti a:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione cui appartiene;
- informare tempestivamente l'Ufficio Affari Societari in caso di smarrimento o furto;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda, in qualsiasi formato, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi;
- evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di SFL o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del responsabile della funzione cui appartiene;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone;
- evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile della funzione cui appartiene;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature di SFL solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

11.4. Procedure specifiche

I soggetti e le funzioni della Società a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività a rischio sono tenuti ad osservare, oltre ai principi generali di cui all'articolo precedente, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e dalla Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione all'esterno delle informazioni riservate. In particolare, le specifiche procedure esistenti o che verranno adottate da SFL dovranno essere conformi ai principi di riferimento di seguito indicati per una corretta prevenzione circa il possibile compimento di reati informatici e trattamento illecito di dati.

a) Gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia con riferimento alle infrastrutture, all'hardware, al software, alla documentazione, ai dati e alle informazioni, alle risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: errori e malfunzionamenti, frodi e furti, software dannoso, danneggiamenti fisici, sovraccarico del sistema, mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare.

b) Previsione di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

c) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

d) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

e) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

f) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

g) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possano essere indicativi di eventuali minacce.

h) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio di SFL oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

i) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale che stabilisca le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi nonché un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole.

11.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà verificare che le procedure predisposte in base a quanto sopra indicato siano idonee al rispetto delle prescrizioni e conformi alle finalità per cui sono state introdotte. L'Organismo potrà altresì proporre le opportune modifiche ed eventuali integrazioni delle prescrizioni e delle procedure di attuazione nonché dovrà:

- a. svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati ivi indicati
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Nello svolgimento dei propri compiti l'OdV potrà accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti anche coordinandosi con l'Amministratore di Sistema così come individuato nel DPS. Quest'ultimo, dovrà inviare all'OdV annualmente, ovvero ogni volta che fosse richiesto dallo stesso, un rapporto sul sistema informatico aziendale. All'uopo l'Organismo potrà avvalersi anche dell'ausilio di consulenti esterni nei limiti di spesa autorizzati dal consiglio di amministrazione.

In ogni caso, l'OdV dovrà essere informato senza indugio, da chiunque ne venga a conoscenza, nel caso in cui si verificano violazioni di quanto previsto nella presente Parte Speciale ovvero dalle procedure, dalle politiche e dalle normative aziendali attinenti alle aree a rischio precedentemente individuate.

12. REATI DI FALSO NUMMARIO

12.1. Tipologia di reati

A - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

B - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore a quello reale.

In entrambe le fattispecie, è punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, introduca nel territorio dello Stato, detenga o metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

I maggiori rischi sono individuabili nelle ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

C - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

D - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Potrebbe quindi essere chiamata a rispondere del reato in oggetto il dipendente della Società che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla società stessa i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

E - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

F - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

G - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

H - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

12.2. Aree a rischio

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- gestione della cassa contante

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione di SFL anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

12.3. Principi generali

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare i principi generali già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al Modello, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori,

- devono essere appositamente incaricati;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione;
- non devono tentare di spendere i valori ritenuti falsi;
- devono immediatamente segnalare per le azioni del caso al Direttore Amministrativo qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza; il Direttore Amministrativo a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV per le valutazioni del caso;
- sono tenuti a conoscere gli elementi di sicurezza delle banconote per proteggersi dalle falsificazioni e per evitare la perdita economica che deriva dall'accettazione di una banconota falsa.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi.

12.4. Procedure specifiche

12.4.1. Rinvenimento di banconote false

Nel caso di rinvenimento di banconote o valori di sospetta falsità, va seguita la procedura di seguito indicata:

- consegnare i valori sospetti al Direttore Amministrativo il quale deve farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche commerciali o degli uffici postali o delle Filiali della Banca d'Italia;
- custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in idonei luoghi nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia.

Costoro, se ritengono che la banconota sia falsa, hanno l'obbligo di ritirarla dalla circolazione e trasmetterla all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, in Roma, dove il Centro Nazionale di analisi delle banconote sospette di falsità (NAC) la esamina per accertarne la falsità.

In caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità, i soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione redigono un verbale, una copia del quale viene rilasciata, a titolo di ricevuta, all'esibitore.

Se il NAC della Banca d'Italia accerta la legittimità della banconota, l'esibitore viene rimborsato, senza alcuna trattenuta.

In caso contrario all'esibitore non è dovuto alcun rimborso.

La Banca d'Italia comunica l'esito dell'accertamento all'ente che ha effettuato il ritiro (verbalizzante).

12.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, per quanto riguarda le altre attività a rischio, sono:

- a. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- b. ricevere ed esaminare le segnalazioni ricevute dal Direttore Amministrativo
- c. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- d. vigilare che nelle società controllate siano adottati principi e procedure coerenti con quelli di SFL ai fini della prevenzione dei reati previsti dalla presente parte speciale.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale.

13. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

13.1. Tipologia di reati

A. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La previsione di cui all'art. 377 *bis* c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il reato può essere commesso da chiunque inclusi quindi anche i soggetti esterni alla Società.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

13.2. Aree a rischio

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite da ogni Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione di SFL anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

13.3. Principi generali

Ai destinatari della presente Parte Speciale, ossia amministratori, sindaci, direttore generale, dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, nonché ai soggetti esterni, è espressamente fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto con l'autorità giudiziaria;
- dare comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Affari Societari di ogni convocazione presso l'autorità giudiziaria;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

➤ comunicare al Responsabile dell'Ufficio Affari Societari l'avvio di qualsiasi procedimento giudiziale a carico della Società.

E' inoltre fatto espresso divieto di:

➤ porre in essere, collaborare o concorrere alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;

➤ porre in essere, collaborare o concorrere alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé stesso reato, possono potenzialmente diventarlo;

➤ indurre, con la violenza, la minaccia o la promessa di denaro o di altra utilità, un dipendente o collaboratore, a non rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità o a renderle mendaci.

13.4. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà essere informato dall'amministratore delegato di eventuali procedimenti penali nei confronti di dipendenti, membri degli organi sociali e loro stretti congiunti, quando questi hanno facoltà di non rispondere.

L'OdV dovrà inoltre:

a. relazionare il Consiglio nel caso di mancato rispetto da parte dei soggetti interessati delle prescrizioni di cui alla presente parte Speciale;

b. ricevere ed esaminare i rapporti del Responsabile dell'Ufficio Affari Societari circa le segnalazioni ricevute

c. vigilare che nelle società controllate siano adottati principi e procedure coerenti con quelli di SFL ai fini della prevenzione dei reati previsti dalla presente parte speciale.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale.

14. REATI AMBIENTALI

14.1. Tipologia di reati

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 che "recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Il decreto, oltre ad ampliare le fattispecie di reato, risolve il problema generato dalla presenza di due diversi art. 25-*novies*, rinominando l'art. "25-*novies*. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in "25-*decies*". I reati ambientali, pertanto, saranno rubricati all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01.

Di seguito si riassume l'elenco dei comportamenti che, nei sensi dell'art. 25-*undecies* (Reati ambientali) del D. Lgs. 231/01, introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011, possono determinare una responsabilità dell'ente. Il novero dei reati è stato ampliato con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

A.1) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-*bis* cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);

b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.2) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-*bis* cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod. pen. per "habitat all'interno di un sito protetto"

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

In generale oggi il termine habitat è inteso nell'accezione di "condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale".

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni:

a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

B.1) Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A

dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee. All'art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate. Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aereomobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.. Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.. Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno". La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb. Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb. Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art. 227 Cod. Amb. Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 14 luglio 2002, n. 179";

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260-bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-*bis*, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo, i trasportatori che:

- a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

C) Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

C.1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna". E' prevista un'aggravante ad effetto comune (aumento della sanzione fino ad un terzo) quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Soggetto attivo è "chiunque"; pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell'ente titolari dei poteri di gestione e responsabili delle decisioni di più alto livello; in particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che siano titolari di una posizione di garanzia, vale a dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti.

In merito al deterioramento e/o alla compromissione (evento del reato) parte della Dottrina ritiene che il "confine" sul lato inferiore potrebbe rinvenirsi nel superamento delle concentrazioni soglie di rischio sanzionato dall'art. 257 D. Lgs. 152/06 mentre quello superiore potrebbe consistere nell'alterazione irreversibile o particolarmente onerosa sanzionata dalla fattispecie del "disastro ambientale". Con riferimento all'avverbio "abusivamente" utilizzato dal legislatore per definire il carattere illecito della condotta, secondo l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: "Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito "a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti". La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico, configurabile anche a quale dolo eventuale.

C.2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma sanziona - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. - chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Il secondo comma specifica che costituiscono "disastro ambientale", alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede la medesima aggravante ad effetto comune di cui all'art. 452-bis c.p. Si tratta della fattispecie più grave fra quelle del nuovo Titolo VI-bis ed è stata introdotta al fine di fornire un più adeguato presidio normativo nei confronti di rilevanti episodi di inquinamento ambientale. Analogamente alla fattispecie ex art. 452 bis c.p., il reato in esame si configura quale delitto di evento a forma libera.

Il concetto di disastro ambientale trova definizione nel secondo comma dell'art. 452-*quater* c.p. può consistere, alternativamente, nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile (comma 2 lett. a) o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 2, lett. b) ovvero nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (comma 2 lett. c). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la nuova norma, sanzionata a titolo di dolo generico, pare astrattamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva all'incipit della norma.

*C.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)*

Ai sensi dell'art. 452-*quinquies* c.p.: "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo". Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha espressamente previsto la realizzabilità delitti di inquinamento e disastro ambientale anche a titolo di colpa. Oltre alle ipotesi di colpa generica, ad esempio nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente senza essere sussunte in prescrizioni autorizzative. Il secondo comma prevede un'ulteriore diminuzione delle sanzioni pari ad un terzo quando dai "fatti" di cui ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale derivi il pericolo di inquinamento ovvero di disastro; in questo caso, si tratta di una fattispecie di pericolo.

*C.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)*

L'art. 452-*sexies* c.p. sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La nuova fattispecie non riguarda solo le attività relative ai rifiuti radioattivi in quanto elenca un'ampia serie di comportamenti che possono avere ad oggetto anche materiali non qualificabili come tali. Il secondo e terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ovvero nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

14.2. Finalità e Aree a rischio

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti: il presente Modello; il Codice Etico; i ruoli e mandati come definiti delle disposizioni organizzative; le procedure aziendali; le procure e le deleghe nonché ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

Questa parte speciale del Modello rappresenta parte integrante del sistema di gestione ambientale in essere presso SFL finalizzato al miglioramento continuo degli aspetti ambientali all'interno della propria sede.

SFL ha adottato una Politica Ambientale e ha attuato il relativo Sistema di Gestione definendo organizzazione, responsabilità, modalità operative e investimenti necessari.

Si impegna così al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare le proprie attività anche al fine di ridurre il proprio impatto complessivo in termini di gas clima-alteranti rilasciati in atmosfera;
- operare in garanzia del rispetto delle prescrizioni legali applicabili ai propri processi, mediante la formalizzazione di procedure che facilitino la consapevolezza del quadro legislativo di riferimento;
- prevenire l'inquinamento ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti significativi per le sedi e per i cantieri al fine di controllare e monitorare gli impatti sull'ambiente;
- coinvolgere e sensibilizzare il personale ed i fornitori e appaltatori verso le tematiche di tipo ambientale;
- migliorare le performance ambientali attraverso il raggiungimento di traguardi e obiettivi sempre più ambiziosi, con l'applicazione economicamente praticabile delle migliori tecnologie ambientali disponibili;
- avviare un dialogo aperto con le Pubbliche Autorità, le comunità e il pubblico per far comprendere i reali impatti ambientali e collaborare all'aggiornamento dei regolamenti ambientali.

Tutti gli enti aziendali hanno in carico la scrupolosa osservanza dei principi del Sistema di Gestione Ambientale, alla cui elaborazione e aggiornamento collaborano attivamente.

14.3. Sistema di Gestione Ambientale

Lo strumento gestionale che, sulla base dell'esperienza consolidata, meglio consente di rispondere alle esigenze sopra esposte è il sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 che, correttamente progettato e implementato, assicura:

- la conoscenza della legislazione ambientale effettivamente applicabile alle attività dell'impresa;
- l'analisi degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione nel suo complesso;
- la pianificazione delle attività di controllo operativo necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali cogenti (di legge e/o contrattuali) e delle altre prescrizioni interne eventualmente previste, in funzione della sensibilità ambientale dell'impresa e del suo contesto di riferimento, per attuare la propria politica ambientale e raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali della stessa impresa;
- la sensibilizzazione e la formazione del personale, con particolare riferimento a quello con responsabilità di coordinamento e controllo;
- la definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alle tematiche ambientali, adeguato a soddisfare le esigenze del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali;
- la possibilità di misurare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

– la predisposizione e la conservazione delle registrazioni che possono dare evidenza alla direzione aziendale e ai terzi del rispetto di tutte le prescrizioni ambientali applicabili.

Nell'ambito del sistema di gestione, SFL ha da tempo adottato una serie di norme e procedure, valide per tutte le Società del Gruppo.

Per SFL sono state implementate le seguenti procedure specifiche disponibili nella rete intranet aziendale:

- gestione degli aspetti ed impatti ambientali: la procedura descrive compiti, ruoli e responsabilità per la definizione dei criteri di individuazione, valutazione degli aspetti ed impatti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza;
- gestione delle emergenze: la procedura descrive compiti, ruoli e responsabilità per la gestione delle emergenze che hanno impatto sull'ambiente in funzione della legislazione vigente;
- gestione degli incidenti ed inquinamenti ambientali: la procedura descrive compiti, ruoli e responsabilità per la gestione di incidenti ed inquinamenti ambientali in funzione della legislazione vigente;
- gestione di controllo operativo: la procedura descrive compiti e modalità per la gestione degli aspetti ambientali significativi, con particolare attenzione alla:
 - gestione dei rifiuti;
 - gestione delle sostanze pericolose;
 - gestione degli aspetti ambientali quali rumore, emissioni, polveri, ecc..

SFL, inoltre, è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015. I vantaggi derivanti dalla certificazione del SGA sono i seguenti:

- i controlli dell'Organismo di certificazione sono periodici (certificazione triennale, con verifica di mantenimento annuale) e sono finalizzati ad esaminare la capacità di prevenzione delle violazioni ambientali del sistema gestionale realizzato e non a determinare le responsabilità per eventuali violazioni;
- la scelta di sottoporre volontariamente il proprio SGA al controllo di un ente terzo indipendente testimonia lo sforzo organizzativo effettuato per realizzare un sistema di gestione ambientale efficace.

Il Datore di Lavoro, con il supporto di HSE, organizza la formazione in materia ambientale a tutte le figure identificate come responsabili dei relativi adempimenti.

14.4. Principi generali

Tutti coloro che operano per e con SFL e in particolare quelli che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività di SFL, per conto o nel suo interesse, devono seguire i principi di comportamento di carattere generale indicati di seguito.

In via generale deve essere tenuto un comportamento rispettoso delle norme di legge e delle procedure interne, ed è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano determinare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato l'agire di SFL, vengono qui di seguito elencati i principali obblighi che devono essere osservati dai destinatari del presente Modello:

- osservare rigorosamente le norme, i regolamenti e le procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative;
- ottenere, prima dell'inizio dei lavori, le necessarie autorizzazioni ambientali e rispettarne le condizioni e prescrizioni;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico e degli altri sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- segnalare alle funzioni competenti le eventuali emergenze ambientali;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze o disallineamenti nella gestione ambientale;
- richiedere l'autorizzazione all'allaccio per gli scarichi domestici e insediamenti industriali;
- attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di scarico idrico;
- osservare le regole per il rispetto dei valori limite per le acque reflue;
- ottenere evidenza dei campionamenti ed analisi nel rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni degli organi competenti;
- verificare la necessità di autorizzazione ad emissioni in atmosfera e provvedere al loro ottenimento.

14.5. Attività dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a. monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio di commissione dei reati siano edotti dei compiti e delle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati ambientali;
- b. verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di gestione rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati ambientali;
- c. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Società affinché procedano all'eventuale adozione di misure disciplinari;
- e. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai compiti in concreto svolti;
- f. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte degli appaltatori e dei partner delle norme di legge di protezione ambientale.

L'OdV, inoltre potrà effettuare sopralluoghi, anche con il supporto del Responsabile del SGA e/o il Responsabile di Produzione, presso i fornitori di SFL per verificare il rispetto di quanto previsto nella presente parte Speciale.